



COMUNE DI VALFABBRICA

06029 PROVINCIA DI PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 18 DEL 29-07-2026

ORIGINALE

Oggetto: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 25-BIS DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 8/4/2022, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

BACOCOLI ENRICO	Presente	GATTI MATTIA	Presente in videoconferenza
CASTAGNOLI ANDREA	Presente in videoconferenza	LIGI ROLANDO	Assente
CHIAPPINI VENANZIO	Assente	COZZALI SILVIA	Assente
CANESCHI LORENA	Presente	ANASTASI FRANCO	Presente
BORDICHINI STEFANO	Presente	PETROSI LOREDANA	Presente in videoconferenza
VENTURI ERIKA	Presente	TESSITORE UMBERTO	Presente in videoconferenza
PIPERÀ BENEDETTA KATIA	Presente		

Assegnati n. 13
In carica 13

Presenti n. 10
Assenti n. 3

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno BARBERO CAMILLA risulta Assente

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno MENCARELLI LUIGI risulta Presente

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale Santioni Stefano
- La seduta è Pubblica
- Sono nominati scrutatori i Signori:

[] modificata	con Delibera	n°	del
[] integrata	con Delibera	n°	del
[] Rettificata	con Delibera	n°	del

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che:

- il Consiglio Comunale del Comune di Valfabbrica, con propria Deliberazione n. 25 del 29/06/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato ed integrato;
- l'art. 25-bis del citato Regolamento disciplina le agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche in possesso dei requisiti ivi previsti e, al comma 2, stabilisce che la relativa istanza debba essere presentata entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende beneficiare della riduzione;
- il comma 6 del medesimo articolo ha previsto, in sede di prima applicazione della disciplina agevolativa, una disciplina transitoria limitata alle annualità 2024 e 2025, fissando il termine di presentazione delle istanze al 31 luglio;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, che individua nel 31 luglio il termine ordinario entro il quale i Comuni provvedono all'approvazione del Piano Economico Finanziario, delle tariffe, dei regolamenti e degli altri atti presupposti relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI), fatto salvo l'eventuale differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione disposto dalla normativa statale;

CONSIDERATO CHE

- la modifica normativa sopra richiamata ha ridefinito in via ordinaria la tempistica di approvazione degli atti concernenti la Tassa sui Rifiuti, rendendo non più coerente il termine del 31 marzo previsto dall'art. 25-bis, comma 2, del vigente Regolamento comunale;
- si rende, pertanto, necessario procedere all'adeguamento del Regolamento comunale al mutato quadro normativo di riferimento, prevedendo, in via transitoria per l'annualità 2026, il differimento del

termine di presentazione delle domande e disciplinando, a regime, il termine ordinario di presentazione delle istanze;

- appare, altresì, opportuno attribuire al Consiglio comunale la facoltà di stabilire, per le singole annualità, un diverso termine di presentazione delle domande, qualora ciò si renda necessario in conseguenza di modifiche della normativa statale ovvero in presenza di motivate esigenze organizzative dell'Ente, evitando il ricorso a ripetuti interventi di modifica regolamentare;

RITENUTO di dover conseguentemente modificare l'art. 25-bis del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di coordinarne il contenuto con l'attuale disciplina statale e di assicurare una più efficace gestione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento delle agevolazioni come segue:

- prevedendo limitatamente all'anno 2026, il termine del 30 settembre 2026 per la presentazione delle domande;
- prevedendo a decorrere dall'anno 2027, il termine ordinario del 31 maggio di ciascun anno, con facoltà del Consiglio Comunale di stabilire un diverso termine per la singola annualità qualora ciò si renda necessario in relazione all'evoluzione della normativa statale o ad esigenze organizzative dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla Regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28/07/2026;

Udita la relazione dell'Assessore Mencarelli;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017 il verbale della discussione è costituito dalla registrazione audio integrale della seduta, che viene memorizzata e archiviata secondo la normativa vigente e pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

con votazione palese che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti 10; favorevoli 10 (unanimità); contrari 0; astenuti 0;

DELIBERA

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento Comunale di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Delibera n. 25 del 29/06/2021 e successive modifiche, come evidenziate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il testo coordinato del Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;
3. di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2026;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di dare atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione palese che riporta il seguente esito: Consiglieri presenti 10; favorevoli 10 (unanimità); contrari 0; astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere Tecnico con esito **Favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000.

Valfabbrica, 21-07-2026

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Stefano Santioni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere Contabile con esito **Favorevole** attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000.

Valfabbrica, 21-07-2026

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Stefano Santioni

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santioni Stefano

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 31-07-26 e fino al 15-08-26, Reg. n. 631, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santioni Stefano

VALFABBRICA lì 31-07-26

Che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 29-07-26.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 31-07-26



Comune di Valfabbrica

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
nr. 25 del 29/6/2021**

Modificato con delibere del Consiglio Comunale:

nr. 15 del 19/05/2023

nr. 4 del 29/04/2024

nr. 3 del 30/04/2025

nr. ____ del ____

[...]

Art. 25-bis
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 per le sole utenze domestiche il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - a. abitazioni occupate esclusivamente da un nucleo familiare composto da uno o due soggetti ivi residenti di età superiore a 65 anni e con un valore ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 18.000,00 - **riduzione del 35 % sia per la parte fissa che per la parte variabile** - (Ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l'eventuale presenza di badante ivi domiciliata o residente).
 - b. abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/92, e con un valore ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 18.000,00 - **riduzione del 35 % sia per la parte fissa che per la parte variabile.**
2. Per la finalità di cui al precedente comma il contribuente dovrà presentare domanda una sola volta entro il termine del **31 maggio** ~~31-marzo~~ dell'anno in cui si intende beneficiare della riduzione, mediante gli appositi modelli messi a disposizione dall'Ente. Nella domanda il contribuente autocertifica ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. il possesso dei requisiti e dovrà allegare, a pena di esclusione, attestazione ISEE in corso di validità e, soltanto per la riduzione di cui al comma 1, lett. b), verbale di invalidità ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3 (con omissis). La domanda esplica i suoi effetti dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda e anche per gli anni successivi in caso di invarianza della situazione.
- 2-bis. **Il Consiglio comunale può stabilire un diverso termine di presentazione delle domande di cui al comma 2, limitatamente alla singola annualità, qualora ciò si renda necessario in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative statali ovvero per motivate esigenze organizzative dell'Ente.**
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 90 giorni dall'evento. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Le domande pervenute oltre il termine di presentazione fissato dal presente articolo determineranno l'applicazione della riduzione dalla data di presentazione della richiesta con conguaglio delle eventuali riduzioni spettanti.
5. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili tra loro e competono a richiesta dell'interessato.
6. In sede di prima applicazione, soltanto per l'anno 2024 e 2025 il termine di cui al comma 2 è fissato al 31 Luglio 2024, e le riduzioni di cui al presente articolo saranno oggetto di conguaglio nel saldo 2024 per l'anno 2024 e 2025 per l'anno 2025.
- 6-bis. **In deroga a quanto previsto dal comma 2, limitatamente all'anno 2026, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2026. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno oggetto di conguaglio in sede di saldo della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2026.**